

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta
Affari generali della Presidenza

Bologna, **OGGETTO 1199**

2.2.1/F3

ALLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Prot n.APG/SEG/06/0007044

S E D E

OGGETTO: Iscrizione argomento all'o.d.g. dell'Assemblea Legislativa.

Si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RIGUARDANTE: 'MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI'.

(deliberazione di Giunta regionale n. 347 del 13 Marzo 2006)

Si unisce copia della succitata deliberazione n. 347

Distinti saluti.


Il Responsabile del Servizio
(Dot.ssa Sonia Cioffi)

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



4398-16/03/2006-ALRER

2.2.1/

1193

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Direzione generale

Oggetto n. 1109
Prot. n. 4398-2.2.1/73
Comm. ass.re refer. Comune III Territorio
Comm. ass.re consult. ALBANO

Il Responsabile

PROGR. N. 347/2006

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 13 (TREDICI) del mese di MARZO
dell' anno 2006 (DUEMILASEI) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento
dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 7) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) PERI ALFREDO | - Assessore |
| 10) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 11) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 12) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RI-
GUARDANTE: 'MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FA-
VORE DELLE FERROVIE REGIONALI'.

COD.DOCUMENTO ATD/06/1446

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 422/97 e s.m. e i., in attuazione a quanto previsto dalla L.59/97, che ha conferito alle Regioni funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale;
- il DPCM 16/11/00 che ha dato attuazione dall'1/1/01 agli Accordi di programma tra lo Stato e le Regioni, stipulati a norma dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo;
- l'art. 15 del D.Lgs. 422/97 e s.m. e i., che rimanda ad ulteriori e specifici Accordi di Programma anche l'individuazione degli investimenti da effettuarsi sulle linee ferroviarie regionali;
- l'Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottoscritto il 18 dicembre 2002, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 281/97, ai fini dell'attuazione del menzionato art. 15;
- gli atti di concessione rilasciati, rispettivamente alla FER srl (il 15/3/01) al Consorzio ACT di RE (il 30/1/01) all'ATCM SpA di MO (il 30/1/01) e all'ATC SpA di BO (il 30/1/01) per la gestione delle infrastrutture ferroviarie trasferite alla Regione e per la gestione, non esclusiva, del servizio di trasporto ferroviario;
- i Contratti di programma, già sottoscritti, con la FER srl (il 31/3/05) il Consorzio ACT di RE (il 16/3/05) e l'ATCM SpA di MO (il 31/3/05) per la regolamentazione delle attività connesse agli investimenti per il rinnovo, l'ampliamento ed ammodernamento dell'infrastruttura e del materiale rotabile regionale;
- le Leggi 611/96, 472/99, 488/99 e 388/00, con le quali sono stati assegnati i fondi occorrenti a garantire la copertura finanziaria degli interventi da realizzare;

- i Decreti n. 7578/2002 e n. 5632/2003, con i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di provvedere all'attuazione dell'Accordo di programma, sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna il 18 dicembre 2002, ha autorizzato gli impegni a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi ed annualità a valere sui finanziamenti delle menzionate leggi, comprensivi degli oneri per capitale ed interessi, al fine di consentire l'ammortamento degli occorrenti mutui;

Atteso che gli interventi da realizzare, compreso il materiale rotabile da acquisire, sono essenziali ed urgenti per adeguare le ferrovie regionali ai propri bisogni funzionali di potenziamento e ammodernamento e per l'adeguamento degli impianti tecnologici che governano la circolazione ferroviaria e migliorare le condizioni di sicurezza;

Ritenuto:

- che il sistema più rapido ed efficace per attuare detti interventi ed avere in tempi celeri le necessarie risorse, sia quello di trasferire direttamente alle aziende titolari di concessione regionale per l'esercizio ferroviario, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 22, comma 3 della L.R. 30/98) in tutto o in parte, le seguenti somme, provenienti dai richiamati Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ciascuno dei periodi a fianco indicati:

Decreto Prot. 7578/2002:

• Euro 10.533.589,93	anni 2006-2011
• Euro 3.779.948,04	anni 2006-2016
• Euro 2.121.604,94	anni 2006-2016

Decreto Prot. 5632/2003:

• Euro 1.495.142,73	anni 2006-2017
• Euro 1.395.846,90	anni 2006-2017
• Euro 1.395.846,90	anni 2006-2017

- che la Giunta regionale debba stabilire, con apposito atto, la ripartizione delle somme di cui sopra tra le Aziende concessionarie nonché l'esatta definizione dei relativi ratei annuali (di importo costante) e delle relative modalità di utilizzo e di erogazione;

- che tale atto debba anche indicare i conseguenti e necessari aggiornamenti ed adeguamenti da apportare ai Contratti di Programma sottoscritti dalla Regione con le Aziende concessionarie;

Ritenuto pertanto di proporre alla Assemblea Legislativa il progetto di legge regionale, richiedendo altresì l'adozione della procedura d'urgenza per il procedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 51 comma 4, dello Statuto regionale, al fine di accelerare le procedure per il finanziamento degli interventi urgenti, non già altrimenti finanziati, occorrenti ad ammodernare e potenziare le ferrovie regionali;

Visto lo statuto regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1212 del 25 luglio 2005 e n. 1515 del 26 settembre 2005 di definizione delle attività dell'Agenzia Trasporti Pubblici;
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.04.2004)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e s.m.;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della LR n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003 e s.m.;

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici Ing. Bruno Ginocchini;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie Dott.ssa Amina Curti;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- di presentare alla Assemblea Legislativa, per l'approvazione ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto, il progetto di legge regionale avente per oggetto " Misure per l'accelerazione di interventi a favore delle ferrovie regionali " nel testo allegato, preceduto dalla relazione illustrativa, parte integrante della presente deliberazione;

RELAZIONE

Il D.Lgs. 422/97 e s.m. e i., in attuazione a quanto previsto dalla L.59/97, ha conferito alle Regioni funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e trasferito i beni, gli impianti e le infrastrutture delle linee ferroviarie non rientranti nella rete nazionale, facenti capo alle ex gestioni commissariali governative e alle ferrovie concesse.

Le Regioni sono quindi subentrate allo Stato quali concedenti di dette ferrovie sulla base di Accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 dello stesso D.Lgs., con i quali sono stati definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione, i finanziamenti diretti al loro risanamento tecnico-economico e gli interventi da attuare. Detti Accordi hanno trovato applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001 con DPCM 16/11/00.

L'art. 15 del D.Lgs. 422/97 e s.m. e i., prevede che debbano essere individuati, mediante specifici Accordi di programma anche gli investimenti da realizzare su dette linee, riguardanti in particolare: le opere e i mezzi di trasporto da acquisire; i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi, i soggetti coinvolti e i loro compiti; le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione; il periodo di validità.

La Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto l'Accordo di programma, ai fini dell'attuazione del menzionato art. 15 del D.Lgs. 422/97, in data 18 dicembre 2002, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 281/97, per la realizzazione di interventi diretti al risanamento tecnico ed economico dei beni e delle infrastrutture ferroviarie, che ai sensi dello stesso Decreto, sono state trasferite alla Regione.

La copertura finanziaria degli interventi è garantita dai fondi assegnati dalle leggi statali 611/96, 472/99, 488/99 e 388/00. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di provvedere all'attuazione dell'Accordo di programma, ha autorizzato specifici impegni a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi e annualità costanti, occorrenti a garantirne la totale copertura, con propri Decreti n. 7578/2002 e n. 5632/2003.

Gli interventi previsti riguardano tutte le linee ferroviarie regionali la cui gestione è affidata, mediante distinti atti di concessione, a quattro aziende ferroviarie (FER srl, Consorzio ACT di RE, ATCM SpA di MO, ATC SpA di BO). Concessioni che a loro volta rimandano a specifici Contratti di programma, da definire con le stesse aziende, la regolamentazione delle attività connesse agli investimenti per il rinnovo, l'ampliamento ed ammodernamento dell'infrastruttura e la fornitura del materiale rotabile.

Gli interventi (come evidenziato dall'art. 1 del Progetto di Legge) sono essenziali ed urgenti per adeguare le ferrovie regionali agli attuali bisogni funzionali, di potenziamento e ammodernamento ed all'adeguamento degli impianti tecnologici che governano la circolazione ferroviaria, in particolare per quanto attiene il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la fornitura di nuovi treni elettrici. La vetustà e la inadeguatezza di quelli attuali è ormai oggetto di quotidiane lamentele da parte dei passeggeri.

Occorre pertanto mettere in atto procedure che rendano anche possibile l'accensione di specifici mutui, correlati ai limiti d'impegno garantiti dallo Stato, per assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere - nei tempi previsti dai piani d'intervento - consentendo il trasferimento, in tutto o in parte, delle risorse occorrenti alle aziende titolari di concessione regionale, rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 22, comma 3 della L.R. 30/98, affinché possano provvedere direttamente in tal senso (come specificato dall'art. 2 del Progetto di Legge);

Il testo del progetto di legge prevede inoltre che la ripartizione delle somme tra i soggetti concessionari e la esatta definizione, sia dei relativi ratei che delle corrispondenti annualità di erogazione, vengano stabilite con un apposito atto della Giunta regionale che individui anche i correlati e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma, sottoscritti con gli stessi concessionari.

P.d.L.

"MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI"

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 12 del D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422 e dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 422 del 1997 sopracitato, a valere sui finanziamenti assentiti dalle leggi 4 dicembre 1996, n. 611 di conversione del D.L 4 ottobre 1996, n. 517, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, con la presente legge intende creare le condizioni per accelerare le procedure finanziarie occorrenti a garantire la realizzazione di interventi urgenti, diretti al potenziamento e all'ammodernamento delle ferrovie regionali, tra i quali assumono particolare rilievo gli investimenti diretti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e all'acquisizione di materiale rotabile.

Art. 2
(Misure)

1. Ai titolari di concessione per l'esercizio ferroviario, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 30/98 e s. m. e i., possono essere trasferite, in tutto o in parte, le somme elencate di seguito per ciascuno dei periodi di riferimento a fianco indicati:

a) a valere sulle somme stanziare dal Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti, Prot. 7578/2002:

- Euro	10.533.589,93	anni 2006-2011
- Euro	3.779.948,04	anni 2006-2016
- Euro	2.121.604,94	anni 2006-2016

b) a valere sulle somme stanziare dal Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti, Prot. 5632/2003:

- Euro	1.495.142,73	anni 2006-2017
- Euro	1.395.846,90	anni 2006-2017
- Euro	1.395.846,90	anni 2006-2017

2. I trasferimenti sono esclusivamente dedicati alla realizzazione degli interventi, non altrimenti finanziati, orientati a perseguire le finalità di cui al precedente art. 1, individuati nei Contratti di programma previsti dagli atti di concessione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Giunta regionale con apposito atto, stabilisce la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra i soggetti concessionari, nonché l'esatta definizione dei relativi ratei annuali di importo costante e delle relative modalità di utilizzo e di erogazione dei medesimi. Tale atto individua inoltre i conseguenti e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma di cui al precedente comma 2.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei limiti d'impegno di cui al precedente articolo 2, per l'importo e la durata ivi previsti, finanziati dalle disposizioni legislative richiamate nel precedente articolo 1.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa con proprio atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 4, lett. a), della LR 15 novembre 2001. N. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della LR 6 luglio 1977. N. 31 e della LR 27 marzo 1972. N. 4).

Art. 4

(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BASTICO MARIANGELA

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
DOTT.SSA SONIA CICCI

